

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1329

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SAVINO, ANIASI

Nuove norme sull'esame di maturità

Presentata il 16 luglio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — La riforma dell'esame di maturità s'impone non soltanto per chiudere la lunga fase di sperimentazione dell'attuale formula e per superarne i limiti, ma anche per:

a) razionalizzare, pur senza limitarlo, l'accesso all'università ed ai concorsi pubblici;

b) conferire coerenza al sistema di valutazione vigente nell'insieme della nostra scuola, superando la discontinuità fra valutazioni in decimali e sessantesimi;

c) strutturare il « confronto » tra valutazione « interna » ed « esterna » in maniera che ciascuna, pur restando rigorosamente autonoma e responsabile per la sua parte, costituisca tuttavia una « forte » verifica dell'altra;

d) assegnare ai tecnici (Istituto nazionale di valutazione) il compito della redazione delle prove, della ricerca di settore e dell'aggiornamento del personale;

e) snellire al massimo le procedure, sia riducendo i tempi della fase esterna ad una settimana ed anticipando il colloquio interdisciplinare alla fase interna dell'esame (periodo finale dell'anno scolastico), sia componendo a questo scopo la commissione esterna di tre soli membri non impegnati nell'anno terminale del corso di studi;

f) consentire, almeno per una volta, la reiterazione, spontanea, totale o parziale, dell'esame.

Per rispondere a queste esigenze ed a quelle stesse di natura psico-pedagogica, la presente proposta individua la seguente procedura.

L'esame si svolge in due fasi con distinte finalità e commissioni:

a) quella interna, coincidente con le prove finali dell'anno scolastico, è condotta dal consiglio di classe che accerta le conoscenze conseguite dall'allievo e le

valuta in decimali nelle singole discipline, formulando anche un motivato giudizio di orientamento;

b) quella esterna, coincidente con le prove ministeriali predisposte dall'Istituto nazionale di valutazione, di cui si prevede l'istituzione (tutte scritte, talune anche a risposta sintetica), è condotta dalla commissione esterna che valuta il grado di maturità.

Si tratta di un sistema a « doppia chiave » che garantisce, ad un tempo, autonomia e controllo reciproco tra le valutazioni delle due commissioni e che, pertanto, in caso di « asimmetria » tra di esse (cioè tra il « cosa sa » e il « chi è »), fatta salva una diversa specificazione dei bandi o la reiterazione spontanea della prova, consente l'ammissione automatica all'università e ai concorsi pubblici sulla base del livello inferiore in possesso tra la valutazione in decimali (nelle discipline corrispondenti alla facoltà) e il grado di maturità generale.

A conclusione della sessione d'esame è prevista la possibilità di un confronto pubblico tra le varie componenti della scuola e la commissione esterna, sull'andamento dell'esame e della stessa attività della scuola, da organizzare per decisione del consiglio d'istituto.

Onorevoli colleghi, è probabile che questa proposta appaia — specie a prima vista — radicalmente innovativa rispetto alle esperienze consolidate.

Ma a ben vedere essa tende a saldarsi non soltanto con le innovazioni di cui la scuola italiana non può più fare a meno (e che sono reclamationate a gran voce) quali l'autonomia delle singole unità scolastiche, l'abolizione della sessione cosiddetta di riparazione (che implica necessariamente l'abolizione del valore legale della sufficienza) e la razionalizzazione degli accessi; essa si salda anche, e più coerentemente della formula attuale, con la tradizione dei decimali e con il sistema a « doppia chiave », già largamente in uso nella nostra scuola (votazione nelle materie correlato al giudizio sintetico di « promosso » o « respinto »).

Per di più mira a sconfiggere il malcostume del « pezzo di carta » da conseguire magari avventurosamente perché:

a) impedisce di usarlo per l'iscrizione all'ultimo anno di un corso secondario superiore, consentendo la reiterazione esclusivamente con la procedura di cui all'articolo 5, dal momento che non è più riconosciuto un particolare rilievo giuridico alla semplice sufficienza, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *b)*;

b) impegna il candidato al confronto non più con la convenzionale sufficienza ma con il massimo delle sue possibilità (pena l'inutilità pratica del titolo).

Da queste considerazioni nasce l'augurio che questa proposta possa essere benevolmente accolta e tempestivamente esaminata.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Titolo di studio).

1. L'ordinamento scolastico nazionale, emanato con decreto del Ministro della pubblica istruzione previo parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, individua le discipline obbligatorie per il conseguimento del diploma di maturità.

2. Il diploma di maturità si consegue con il superamento della prova d'esame di maturità che si svolge al termine della scuola secondaria superiore, in applicazione delle procedure specificate agli articoli 2, 3 e 4.

ART. 2.

(Prove e valutazioni)

1. L'esame si articola in tre fasi:

a) nella verifica del profitto conseguito in ciascuna delle discipline obbligatorie di cui all'articolo 1, comma 1, da effettuare durante le ultime settimane di attività scolastica sul programma dell'ultimo anno per gli alunni interni e del triennio per quelli esterni;

b) nelle prove scritte finalizzate all'individuazione del livello o grado di maturità da svolgersi nella seconda settimana successiva alla chiusura dell'anno scolastico. Tali prove sono predisposte dall'Istituto nazionale di valutazione di cui all'articolo 7, secondo gli orientamenti indicati da ordinanze del Ministro della pubblica istruzione;

c) nel colloquio individuale concorrente all'individuazione del livello di maturità, da svolgersi in coincidenza con le verifiche di cui alla lettera a) e nella medesima sede.

2. La valutazione delle prove di cui al comma 1 consiste:

a) nella votazione in decimali per ciascuna delle discipline obbligatorie di cui al comma 1 dell'articolo 1;

b) nel giudizio sintetico, articolato ai sensi del comma 3, che conferisce validità legale al certificato di studio, indipendentemente dalla votazione di cui alla lettera a).

3. Il giudizio sintetico, formulato sulla base delle prove di cui alle lettere b) e c) del comma 1 e del *curriculum* scolastico dello studente relativo al triennio, consiste nell'individuazione del livello di maturità complessiva di ogni singolo candidato, espresso in quattro gradi di valore decrescente.

4. Alla valutazione in decimali ed al giudizio di cui al comma 3 si aggiunge una proposta di orientamento motivato.

5. Le deliberazioni relative alle valutazioni ed alla proposta di orientamento sono assunte a maggioranza dall'organismo giudicante competente. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

6. Il certificato del titolo di studio è rilasciato dal capo di istituto.

ART. 3.

(*Commissione d'esame*).

1. Le prove, le valutazioni ed i giudizi di cui all'articolo 2 sono assegnati alle commissioni interna ed esterna, che operano nel modo seguente:

a) la commissione interna, presieduta dal capo di istituto o da un suo delegato, effettua le verifiche di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, nonché le valutazioni in decimali, e redige la proposta di orientamento di cui al comma 4 del citato articolo 2;

b) la commissione esterna, nominata dal soprintendente scolastico e composta ai sensi dell'articolo 4, attende alle prove

ed al colloquio di cui alle lettere *b*) e *c*) del comma 1 dell'articolo 2, e formula il giudizio di cui al comma 3 del citato articolo 2.

2. La commissione esterna di cui al comma 1, lettera *b*), redige altresì una relazione finale sull'andamento della classe, sui piani di studio adottati, sull'organizzazione didattica, sul rapporto con le altre classi, e dell'istituto o scuola con altri soggetti di rilevanza pubblica, sulla dotazione tecnica e sulla validità degli impianti, formulando eventuali suggerimenti e proposte. La relazione è trasmessa al soprintendente scolastico a cura del preside con le sue osservazioni e con quelle eventualmente emerse nel colloquio individuale di cui alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 2.

3. Le commissioni di cui al comma 1 si riuniscono congiuntamente, su convocazione del preside, previa intesa con il presidente della commissione esterna, allo scopo di definire le modalità:

a) della partecipazione dei commissari esterni, in quanto osservatori, alle verifiche finali di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 2, con riferimento alle prove orali e scritte, al loro svolgimento ed alla loro correzione;

b) dello svolgimento del colloquio di cui alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 2.

4. Le commissioni di cui al comma 1 si riuniscono altresì, congiuntamente, su convocazione del presidente del consiglio di istituto e previa deliberazione dello stesso organismo, per l'organizzazione della conferenza pubblica e del relativo dibattito sulla relazione di cui al comma 2.

5. L'Istituto nazionale di valutazione, di cui all'articolo 7 predispone i testi delle prove d'esame di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 2.

ART. 4.

(Composizione delle commissioni).

1. La commissione esterna per l'esame di Stato di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), è composta di tre membri:

a) il presidente, scelto tra il personale di ruolo con esperienza docente, secondo il seguente ordine di priorità:

1) di livello universitario;

2) con mansioni ispettive o di presidenza in istituto o scuola di pari grado;

3) in servizio da almeno 10 anni in istituto o scuola di pari grado, in classe non terminale del ciclo o con i requisiti di cui al numero 2), acquisiti in istituto o scuola di grado immediatamente inferiore;

4) in quiescenza, con i requisiti di cui al numero 3);

b) due docenti di discipline fondamentali dello stesso grado scolastico, in servizio in classe non terminale del ciclo;

2. In alternativa, uno dei due docenti di cui alla lettera *b*) del comma 1 può essere sostituito con un professionista laureato, scelto tra quelli iscritti negli appositi albi regionali, secondo i criteri indicati con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

3. La commissione interna di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), coincide, salvo che per il presidente, con il consiglio di classe.

ART. 5.

(Reiterazione dell'esame).

1. Ai giovani diplomati è consentito reiterare, una sola volta per ogni indirizzo di studio, l'esame di Stato nelle prove ministeriali o in una o più discipline con la procedura di cui al presente articolo e non con l'iscrizione all'anno terminale di una scuola o di un istituto secondario superiore. A tal fine, per ciascun indirizzo

di studi, opera presso il provveditorato agli studi una apposita commissione provinciale di esame. La commissione provinciale di esame è composta e nominata come la commissione esterna di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 3, integrata da due membri scelti fra gli insegnanti specifici dai consigli di classe di cui al comma 3 dell'articolo 4, per ciascuna delle materie di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 2, nelle quali i candidati abbiano chiesto di essere riesaminati.

2. I termini per la presentazione della domanda di reiterazione scadono il 31 luglio di ogni anno. L'esame si svolge entro il 20 settembre di ogni anno, secondo le procedure fissate da apposita ordinanza.

3. Per la valutazione e la predisposizione delle prove d'esame si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2. Per le prove corrispondenti alle singole discipline provvedono i due insegnanti specifici di cui al comma 1.

4. Le altre procedure non specificatamente regolate dalla presente legge sono definite con appositi decreti del Ministro della pubblica istruzione.

ART. 6.

(Ammissione a concorsi ed a corsi universitari).

1. L'ammissione ai concorsi pubblici e ai corsi universitari è correlata al livello di maturità ed al voto medio riportato nelle discipline indicate come corrispondenti da decreti ministeriali, che terranno conto degli ordinamenti didattici di settore.

2. Il voto medio ed il livello di maturità sono indicati, rispettivamente, dal bando di concorso e dalle singole facoltà universitarie.

3. Le singole facoltà universitarie bandiscono inoltre prove di ammissione per un certo numero di posti, aperti ad aspiranti privi dei requisiti per l'ammissione automatica.

ART. 7.

(Istituto nazionale di valutazione).

1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione è costituito l'Istituto nazionale di valutazione (INAV), articolato in due sezioni.

2. La prima sezione dell'Istituto di cui al comma 1 valuta l'efficienza didattico-organizzativa del sistema scolastico nei diversi ordini e gradi, ed è denominata « sezione valutazione sistemi ».

3. La seconda sezione dell'Istituto di cui al comma 1 determina quanto previsto al comma 5 dell'articolo 3 per gli esami di maturità, verifica e aggiorna le procedure di valutazione del profitto ed è denominata « sezione valutazione allievo ».

4. L'Istituto di cui al comma 1 è composto da una segreteria generale con compiti di coordinamento, e dai direttori di almeno dieci facoltà italiane di scienze dell'educazione, convenzionate con il Ministero della pubblica istruzione. Sempre allo scopo di conseguire le finalità dell'istituto, il Ministero si avvale della consulenza di almeno altri cinque istituti specializzati operanti nella Comunità europea.

5. La segreteria generale è costituita dai direttori generali dei diversi indirizzi di istruzione secondaria superiore, coordinati dal più anziano in servizio.

6. La segreteria generale, con riferimento all'esame di Stato, sulla base delle determinazioni di cui al comma 5 dell'articolo 3, cura, altresì, il sorteggio dei testi d'esame tra i sette proposti da ciascuna facoltà per ciascuna prova, e provvede alla loro trasmissione ai presidenti delle commissioni esterne, secondo procedure atte a tutelarne tassativamente la segretezza.

ART. 8.

(Ammissione agli esami).

1. Sono ammessi all'esame di maturità, previa istanza da inoltrare entro il 15 marzo, tutti gli allievi dell'ultimo anno di

corso che abbiano frequentato almeno il biennio terminale in istituti pubblici o parificati.

2. I candidati privi dei requisiti di cui al comma 1 sono considerati esterni, e, previa istanza da inoltrare entro il 28 febbraio, sono ammessi alla verifica di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 e alle successive prove d'esame presso la scuola o l'istituto individuato dal provveditorato agli studi.

ART. 9.

(Norme di attuazione).

1. Le procedure per l'applicazione della presente legge sono fissate con decreti ministeriali gli schemi dei quali sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che si pronunciano entro 30 giorni.

2. La presente legge si applica a partire dall'anno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 10.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con i fondi imputati ai capitoli di bilancio relativi agli esami nelle scuole di ogni ordine e grado.